

Spett.le Stazione Appaltante

Alla C.A. del Responsabile Unico del Progetto (RUP)

dott. Ivano Musso

OGGETTO: Istanza di riammissione in autotutela e contestuale trasmissione documentazione – Gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per le attività di *project management*, monitoraggio tecnico-finanziario e rendicontazione del progetto “Space It Up” – Partenariato Esteso (PE15) – Contratto ASI 2024-5-E.0 “Space It Up!” – CUP [I53D24000060005] – CIG [BBFDA01A23] – Operatore Economico: [Mizar Consulting]

Il sottoscritto Fabio Polizzi, in qualità di legale rappresentante della società Mizar Consulting Srl, con riferimento alla procedura in oggetto,

PREMESSO CHE

- In data 3 luglio 2026 la scrivente società riceveva via PEC la notifica di una comunicazione inerente alla gara in oggetto;
- Nel medesimo giorno, e nei giorni immediatamente successivi, il personale aziendale effettuava regolari accessi al Portale Telematico di codesta Stazione Appaltante al fine di riscontrare la nota; tuttavia, l'area riservata recava la dicitura "**schermata comunicazioni vuota**", impedendo materialmente di conoscere l'oggetto e il contenuto della richiesta. Dalla stessa sezione comunicazione ci era impossibilitato inviare comunicazione per richiesta chiarimenti;
- Solo a seguito della ricezione della comunicazione di esclusione, datata 14 luglio 2026, l'anomalia informatica del portale è rientrata, rendendo finalmente visibile nell'area riservata la richiesta di soccorso istruttorio precedentemente occulta;
- La scrivente non è rimasta inerte per negligenza, ma è stata vittima di un palese disallineamento informatico del sistema non imputabile all'operatore.

CONSIDERATO IN DIRITTO CHE

1. **Principio di leale collaborazione e divieto di aggravamento:** Ai sensi dell'**art. 1, comma 2-bis della Legge n. 241/1990** e dei principi generali del Codice dei Contratti Pubblici (**D.Lgs. 36/2023**), i rapporti tra Pubblica Amministrazione e privato devono essere improntati alla buona fede e alla collaborazione. La giurisprudenza ha chiarito che *“l'istituto del soccorso istruttorio è applicabile laddove, nello svolgimento delle operazioni per via telematica, il candidato incontri ostacoli oggettivi non imputabili in via esclusiva al privato”* (**Consiglio di Stato, Sez. V, 09/01/2024, n. 295**).
2. **Responsabilità dei malfunzionamenti telematici:** Costituisce ius receptum il principio per cui i rischi di anomalie delle piattaforme e-procurement gravano sulla Stazione Appaltante. Come ribadito dal Consiglio di Stato, non può essere escluso il concorrente che non abbia potuto adempiere tempestivamente a causa di un vizio informatico del sistema (cfr. ex multis **Cons. Stato, Sez. V, n. 7922/2019**). Il mancato allineamento tra la notifica PEC e la disponibilità dell'atto sul portale configura un vizio della procedura di comunicazione che non può tradursi nella sanzione espulsiva.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente società trasmette formalmente in allegato alla presente la documentazione richiesta a suo tempo all'interno del soccorso istruttorio, sanando integralmente la carenza.

CHIEDE

a codesta Spett.le Stazione Appaltante, di voler **disporre in via di autotutela l'annullamento del provvedimento di esclusione** e la conseguente **riammissione** della scrivente società Mizar Consulting Srl, alla procedura di gara in oggetto.

Cordiali saluti

Roma, 16 luglio 2026

Mizar Consulting Srl
Legale Rappresentante
Ing. Fabio Polizzi



Fabio Polizzi
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di Roma
Ingegnere
16.07.2026
15:02:15
GMT+02:00